

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2024

274/2024/R/IDR

APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO, PROPOSTI DALL'AUTORITÀ D'AMBITO N. 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1301^a riunione del 2 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici:

- approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” ed il suo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR), recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR, recante “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del TAR Lombardia, Sezione Prima, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”;
- le deliberazioni dell’Autorità 28 novembre 2013, 549/2013/R/IDR; 2 ottobre 2014, 479/2014/R/IDR; 9 giugno 2016, 305/2016/R/IDR; 5 luglio 2018, 380/2018/R/IDR; 17 novembre 2020, 477/2020/R/IDR e 2 agosto 2022, 397/2022/R/IDR (di seguito: deliberazione 397/2022/R/IDR), aventi ad oggetto l’approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, sulla base della regolazione *pro tempore* vigente;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali”, e, in particolare, il relativo Allegato B;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 442/2023/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 541/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina sulla regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato. Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 541/2023/R/IDR);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 37/2024/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al titolo XIII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 37/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
- il Comunicato dell’Autorità 5 febbraio 2024, recante “Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2023” (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2024);
- il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)” (di seguito: Comunicato 9 febbraio 2024);
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi per i gestori Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A., in data 30 aprile 2024 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 28 giugno 2024 - dall’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, nonché della determina 1/2024-DTAC.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di*

- redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, all'uopo precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
 - l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “*il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispona la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)*”;
 - l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità “*approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)*”;
 - in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme “*le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità*” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di “*Tariffe*” (articolo 26), che siano altresì fatte salve “*le disposizioni contenute nelle norme di settore*” e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi “*in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia*”.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 442/2023/R/IDR e 541/2023/R/IDR, con deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell'aggiornamento della

regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;

- nello specifico, è stata adottata una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio prevedendo, tra l'altro:
 - un consolidamento delle regole previgenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria);
 - in particolare, modalità più efficaci per sostenere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, declinando misure per il superamento delle seguenti criticità: *i*) limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato; *ii*) ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica; *iii*) mancato conseguimento della necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere da parte di alcuni gestori di ambito tale da rendere difficile la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili;
 - un aggiornamento della trattazione della componente a copertura del costo di energia elettrica, in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici e che - alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di approvvigionamento - consideri anche i possibili effetti conseguenti a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza;
 - un'estensione dell'approccio già adottato nel MTI-3 per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-*bis* dell'MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia);
 - alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore;
 - una disciplina del limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario che, pur

preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza, consenta di superare le potenziali criticità riconducibili a un disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima dell'evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola.

CONSIDERATO CHE:

- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
 - il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 639/2023/R/IDR – esplicita (per ciascuna annualità e per tutto il periodo di affidamento) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
 - la convenzione di gestione, contenente – ai sensi del comma 4.2, lett. c) – le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il comma 5.1 del provvedimento da ultimo richiamato, nel disciplinare la procedura di approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il successivo comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede, in particolare, che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 avvenga

- considerando, in sede di prima approvazione, i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il comma 5.3, lett. d), della deliberazione in parola fissa al 30 aprile 2024 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a trasmettere all'Autorità, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche;
 - il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al piano tariffario, al conto economico, al rendiconto finanziario e allo stato patrimoniale;
 - la convenzione di gestione;
 - una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
 - l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;
 - il comma 8.2 della menzionata deliberazione 639/2023/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 - a decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR - con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la richiamata deliberazione 637/2023/R/IDR) - sono stati individuati indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni. In particolare, con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR, allo scopo di mitigare le criticità legate al *Climate Change*, è stato introdotto un nuovo macro-indicatore, denominato "M0 – Resilienza idrica", volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile;
 - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;

- nell’ambito della regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, è stato previsto un meccanismo incentivante di premi e penalità, da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori relativi all’“Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e alla “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;
- l’Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con deliberazione 637/2023/R/IDR, l’Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell’ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- con i Comunicati 5 febbraio 2024 e 9 febbraio 2024 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell’ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica, di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR, per gli anni 2022 e 2023 – l’Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all’uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2024-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate, l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha trasmesso, in data 30 aprile 2024, gli specifici schemi regolatori relativi ai gestori Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 28 giugno 2024 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l’Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei corrispettivi applicati agli utenti, nonché degli specifici procedimenti avviati dall’Autorità medesima per il monitoraggio dei dati di qualità contrattuale e tecnica (di cui alle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR) - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- mentre la predisposizione tariffaria trasmessa, ai sensi del MTI-4, per Idrablu S.p.A. si caratterizza per lo sviluppo dei documenti di programmazione fino alla scadenza del relativo affidamento (ossia fino al 31 dicembre 2026), con riguardo ad Acqua Novara VCO S.p.A. il competente Ente di governo ha provveduto ad accogliere – tra le misure straordinarie per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione – l’istanza presentata dall’operatore in parola per l’estensione della durata del relativo affidamento (anch’esso con scadenza originaria al 31 dicembre 2026), conseguentemente procedendo, nell’ambito delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio, ad elaborare – fino al 2036 – una pianificazione di durata commisurata al ripristino delle condizioni di equilibrio, anche esplicitando di *“condiziona[re] risolutivamente tale termine all’ottenimento (...) delle risorse necessarie a finanziare il nuovo Pdl (...) ovvero all’acquisizione di un impegno formale delle banche interessate a finanziare il predetto Piano”*;
- con riferimento alla citata decisione di estendere la durata dell’affidamento, si rileva sin d’ora che, in disparte ogni considerazione in termini generali sull’applicazione della regolazione tariffaria dell’Autorità in materia di estensione dell’affidamento (consentita, comunque, nei limiti previsti dalle norme vigenti), e delle relative approvazioni da parte di quest’ultima, la predetta decisione di estendere la convenzione della citata gestione salvaguardata sembra, almeno *prima facie*, porsi in evidente contrasto con quanto previsto dall’articolo 172, comma 3, del d.lsg. 152/06, ai sensi del quale *“al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito (...) dispone l’affidamento al gestore unico di ambito (...) alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle [che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege], il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (...)”*;
- a quest’ultimo riguardo, ulteriori elementi sono stati rappresentati nell’ambito delle integrazioni trasmesse dall’Ente di governo in data 21 giugno 2024, anche allegando alcune considerazioni prodotte dalla Regione Piemonte; in particolare:
 - secondo l’Ente di governo, la norma di cui all’articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/06, sopra citata, oltre a non essere riconducibile alla fattispecie in esame, risulterebbe, anche, contraria alla regolazione della convenzione tipo adottata dall’Autorità con la deliberazione 656/2015/R/IDR, la quale prevede, tra le misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, in situazioni di particolare criticità, la possibilità di estendere la durata dell’affidamento;
 - secondo la Regione Piemonte, invece, non sussisterebbero i presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 del medesimo articolo 172, in

quanto essi sono subordinati all'avvenuta scadenza degli affidamenti in essere e alla conseguente inerzia dell'Ente di governo, mentre, nel caso di specie, ciò non sarebbe avvenuto visto che la scadenza dell'affidamento sarebbe stata fissata al 31 dicembre 2036.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2023), tra l'altro specificando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, che:
 - relativamente alla disponibilità e all'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, di cui all'articolo 20 della RQTI (condizione necessaria all'ammissione al meccanismo incentivante riferito al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche"), è stato riscontrato:
 - per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., il possesso del prerequisito in parola;
 - per il gestore Idrablu S.p.A., la mancanza del citato prerequisito (peraltro già evidenziata nelle precedenti predisposizioni tariffarie, secondo quanto da ultimo riportato nella deliberazione 397/2022/R/IDR), avendo rilevato un'incidenza dei volumi di utenza misurati pari al 63,3%, al di sotto della soglia minima (del 90%) fissata dall'Autorità;
 - entrambi i gestori menzionati hanno adottato gli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01 e, a partire dalla sua entrata in vigore, ai sensi del d.lgs. 18/2023;
 - nei territori serviti dai medesimi gestori non sono presenti agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
 - con riguardo alla disponibilità e all'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dai gestori, di cui all'articolo 23 della RQTI, è stata riscontrata:
 - per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., il possesso del prerequisito in parola;
 - per il gestore Idrablu S.p.A., la mancanza del prerequisito in discorso in relazione al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche";
- per il gestore Idrablu S.p.A., a fronte delle richiamate carenze afferenti ai prerequisiti riconducibili al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche", pur non essendo stata rinnovata l'istanza di cui al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR (presentata, da ultimo, nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023), è stato sottolineato che:
 - sono state rinvenute criticità che hanno pregiudicato il rispetto del programma di installazione dei misuratori per le utenze a *forfait* in precedenza previsto, riconducibili prevalentemente al mancato rilascio da parte di alcune delle utenze

- interessate delle autorizzazioni per la creazione di derivazioni (necessarie in quanto “*il sistema di distribuzione iniziale, essendo concepito per il forfait, prevedeva che una presa potesse servire più utenze*”);
- comunque, “*per il 2024 e 2025 è intenzione di Idrablu continuare a perseguire e concludere (...) il programma INV-25*”, cui è associato l’intervento “*Sostituzione contatori e nuovi contatori su utenze non misurate*”;
 - per quanto attiene ai *macro-indicatori di qualità tecnica* relativi ai richiamati gestori – segnatamente: M0 - “Resilienza idrica”, M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell’Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell’annualità 2023, ferma restando - per il gestore Idrablu S.p.A. - la già riferita mancanza dei prerequisiti di cui agli articoli 20 e 23 della RQTI afferente alla disponibilità e all’affidabilità dei dati di misura;
 - la classe di appartenenza (riferita alla medesima annualità) di ciascun macro-indicatore per cui si rilevi la presenza dei connessi prerequisiti;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi – ove il meccanismo incentivante risulti applicabile – ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell’anno 2025, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR, con la precisazione che per il macro-indicatore M0 - “Resilienza idrica” l’applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTI;
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando – per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A. – il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) dei progetti finanziati dalle risorse pubbliche stanziati nell’ambito degli strumenti del *Next Generation EU*;
 - con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* – segnatamente: MC1 - “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura) e MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza) – l’Ente di governo dell’ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell’Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII, nel 2023;

- la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
- i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2024 e il 2025, da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2025, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
- nell'ambito delle misure introdotte dal MTI-4 per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, il medesimo Ente di governo ha, poi, provveduto ad indicare (secondo quanto riportato nella *Tabella 3* dell'*Allegato A*):
 - le valutazioni compiute relativamente all'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" e all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", di cui ai commi 37.3 e 37.6 del MTI-4;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2025, da valutarsi ai fini dell'applicazione dei fattori premiali di cui ai commi 37.5 e 37.7 del MTI-4 (tesi ad incentivare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata);
- peraltro, nell'ambito degli approfondimenti istruttori volti all'approvazione delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio, il competente Ente di governo, per i gestori sopra richiamati, si è impegnato a fornire evidenza del completo adeguamento della Carta dei servizi, in coerenza con le più recenti disposizioni adottate dall'Autorità, in particolare, in tema di qualità, morosità e misura.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici e degli investimenti programmati sopra richiamati, l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha selezionato:
 - per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un rilevante fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili), in rapporto alle infrastrutture esistenti;
 - presenza di aggregazioni gestionali (connessa all'acquisizione della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Antrona Schieranco) e di attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative, tali da richiedere – in coerenza con quanto previsto al comma 19.3 del MTI-4 – il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} , in parte riconducibili anche a cambiamenti sistematici verificatisi nelle precedenti annualità; posizionando la menzionata gestione nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - per il gestore Idrablu S.p.A., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
 - un fabbisogno di investimenti elevato in rapporto alle infrastrutture esistenti;

- presenza di variazioni di perimetro verificatisi nelle precedenti annualità, tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi Op^{new} ;
posizionando il gestore nello *Schema III* della richiamata matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 del MTI-4;
- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il biennio 2022-2023, ravvisando:
 - per Acqua Novara VCO S.p.A., una spesa effettiva per investimenti nel complesso superiore al fabbisogno programmato per il citato biennio;
 - per Idrablu S.p.A., una spesa effettiva per investimenti inferiore alla spesa pianificata per il biennio considerato; tuttavia, il menzionato scostamento non pregiudica la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui al MTI-3;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato, relativamente al gestore Acqua Novara VCO S.p.A., di:
 - aver esercitato, ai sensi del comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro ψ - nell'ambito del range [0,4-0,8] - pari a 0,8;
 - essersi avvalso della facoltà di applicare l'ammortamento finanziario (tramite l'adozione di vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie), di cui al comma 11.8, lett. c), dell'Allegato A della deliberazione 639/2023/R/IDR;
- per il gestore Idrablu S.p.A. – per il quale è stato riscontrato un margine, $\Delta Opex$, dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, CO_{eff} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità – il citato soggetto competente ha tra l'altro esplicitato di aver proceduto, ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ di cui all'articolo 18 del MTI-4, a determinare la quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$, prevista a decurtazione della componente di costo $Opex_{end}^{2022}$, sulla base di un valore del coefficiente $\gamma_{i,j}^{OP}$ pari a $-\frac{5}{6}$ in ragione:
 - della *classe* della tabella di cui al comma 18.1 del MTI-4, in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello pro capite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto;
 - del *cluster* (di cui alla medesima tabella) in cui ricade l'operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità;
- conseguentemente, per il gestore di cui al precedente alinea – ai fini dell'evidenziazione in bolletta della quota $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$ (da versare a CSEA) volta ad alimentare il Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio

idrico integrato di cui all'articolo 36-bis del MTI-3 – la medesima quota è stata espressa in unità di consumo e indicata pari a 0,14 eurocent/mc;

- inoltre, con riferimento ai costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, di cui all'articolo 19 del MTI-4, il soggetto competente in parola (oltre alla riferita quantificazione degli oneri aggiuntivi Op^{new}) ha evidenziato di aver valorizzato:
 - per il gestore Acqua Novara VCO S.p.A., la componente $Opex_{QT}^a$ di cui al comma 19.8, lett. b), del MTI-4 (relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla RQTI, esplicitandoli come costi ambientali e della risorsa, ERC_{tel}^a), precisando di aver ricompreso nella voce di costo in parola gli oneri connessi ai nuovi obiettivi di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 637/2023/R/IDR afferenti al macro-indicatore M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, in riferimento al quale l'operatore si colloca in classe E, a cui è associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza;
 - per entrambi i gestori, limitatamente alle annualità 2024 e 2025, la componente OP_{social}^a (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 19.10 del MTI-4), precisando che la medesima è destinata alla copertura degli oneri connessi all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo);
- infine, l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore Acqua Novara VCO S.p.A., ha indicato – in accordo con il citato operatore – le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-4 che non ha ritenuto di coprire integralmente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, l'Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR, per le gestioni richiamate in premessa:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;

- non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per le pertinenti annualità del quarto periodo regolatorio, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR e dalla determina 1/2024-DTAC;
- in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, gli interventi programmati per i gestori Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A. risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati che saranno oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 37/2024/R/IDR e 39/2024/R/IDR;
- relativamente al gestore Idrablu S.p.A., alla luce della perdurante mancanza dei requisiti afferenti al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" riscontrata dal medesimo soggetto competente, sia necessario:
 - disporre fino al 2025 (pur in assenza di una esplicita istanza formulata in tal senso all'Autorità) la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori M0 - "Resilienza idrica" (limitatamente al livello di valutazione base, per il biennio 2024-2025), M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata", per i quali è stato riscontrato il rispetto dei requisiti ai medesimi riconducibili;
 - precisare, contestualmente, che, a norma di quanto già previsto dal comma 9.7 della deliberazione 639/2023/R/IDR, *"a partire dal 2026, sono, (...) esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori per i quali si rinverranno ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti requisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI)";*
- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per l'adeguamento ai nuovi obiettivi di qualità tecnica introdotti con la deliberazione 637/2023/R/IDR (limitatamente al gestore Acqua Novara VCO S.p.A.) e per finalità sociali (con riguardo a entrambi i gestori), sia opportuno accogliere le istanze per il riconoscimento delle connesse componenti di costo previsionali ($Opex_{QT}^a$, esplicitate come ERC_{tel}^a e OP_{social}^a), presentate dall'Ente di governo per gli operatori in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti nell'ambito delle componenti a conguaglio, secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell'Allegato B, siano stati elaborati – con le precisazioni nel seguito riportate – coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- rispetto alla decisione dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese di estendere l’affidamento del gestore Acqua Novara VCO S.p.A., previsto in scadenza a fine 2026, sino al 31 dicembre 2036, le predette considerazioni integrative presentate dal medesimo Ente di governo dell’ambito e dalla Regione Piemonte non siano idonee a superare le osservazioni in ordine al potenziale contrasto tra l’estensione dell’affidamento e il citato articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/06, per le seguenti ragioni:
 - da un lato, diversamente da quanto affermato dall’Ente di governo, la deliberazione 656/2015/R/IDR è stata adottata in coerenza con il quadro normativo delineato dal citato articolo 172, comma 3, che pone, come innanzi rilevato, un chiaro limite alla proroga degli affidamenti in essere al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale; né è sostenibile che una norma legislativa sia recessiva rispetto a una deliberazione dell’Autorità; del resto, come sopra chiarito, la stessa deliberazione 656/2015/R/IDR, nel consentire l’estensione dell’affidamento, prevede che essa avvenga “*comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti*”, quindi anche entro i limiti previsti dal citato articolo 172, comma 3;
 - dall’altro lato, diversamente da quanto affermato dalla Regione Piemonte la scadenza dell’affidamento rilasciato ad Acqua Novare VCO S.p.A. non è fissata al 2036, ma al 2026, e l’aspetto critico sopra rilevato attiene proprio alla scelta dell’Ente di governo di estendere l’affidamento, invece di procedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 172, comma 3, del d.lgs.152/06, scelta che, come detto, appare *prima facie* manifestamente incoerente appunto con tale disposizione;
- a fronte della citata riscontrata incoerenza, almeno *prima facie*, con l’articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/06, sia necessario trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 172, comma 4, del citato d.lgs. 152/06 (che disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi, *in primis* da parte della Regione medesima, qualora l’Ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti in materia di affidamento e subentro alle gestioni esistenti per il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale); come chiarito sopra, infatti, diversamente da quanto sembra assumere la Regione Piemonte, l’affidamento in discorso non scade il 31 dicembre 2036, ma alla fine del 2026, con la conseguenza che è con riferimento a quest’ultima scadenza che dovrebbe operare quanto previsto dall’articolo 172, commi 3 e 4, ora richiamati;
- anche nelle more delle citate valutazioni da parte della Regione Piemonte, sia altresì necessario richiedere all’Ente di governo in oggetto di procedere - nell’ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR - all’adeguamento dei documenti di pianificazione (programma degli interventi e piano economico-finanziario)

elaborando i medesimi per una durata commisurata alla scadenza dell'affidamento originariamente prevista per Acqua Novara VCO S.p.A. (2026), contestualmente valutando l'eventuale ricorso agli ulteriori strumenti messi a disposizione dalla regolazione per il ripristino delle pertinenti condizioni di equilibrio

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2024-2026 (considerato dal MTI-4 e comunque fino alla scadenza originaria degli affidamenti in questione), il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 4 della deliberazione 639/2023/R/IDR, proposti dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese per i gestori Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A., approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'*Allegato A*, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui all'*Allegato B*, per gli anni 2024, 2025, 2026, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
3. con riguardo al gestore Idrablu S.p.A., di disporre, fino al 2025, la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui al titolo 7 della RQTI ai soli macro-indicatori M0 - "Resilienza idrica" (limitatamente al livello di valutazione base, per il biennio 2024-2025), M2 - "Interruzioni del servizio", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata" per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità successive al 2025 siano rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione in parola (e, in particolare, dal comma 9.7 relativamente ai casi di ritardi nel perseguimento dei prerequisiti di qualità tecnica);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 172, comma 4, del d.lgs. 152/06;
6. anche nelle more delle valutazioni di cui al punto 5 da parte della Regione Piemonte, di richiedere all'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese di procedere - nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - all'adeguamento dei documenti di pianificazione (programma degli interventi e piano economico-finanziario) elaborando i medesimi per una durata commisurata alla scadenza dell'affidamento originariamente prevista per Acqua Novara VCO S.p.A. (2026);

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini